

GL /XQHGu DSULOH

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Infrastrutture e costruzioni</b>				
27	Affari&Finanza (La Repubblica)	29/04/2024	<i>In Italia gli ascensori piu' vecchi d'Europa e pochi per i disabili (R.Lorusso)</i>	3
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
7	Il Sole 24 Ore	29/04/2024	<i>Appalti, ai lavoratori la paga dei contratti piu' rappresentativi (G.Falasca)</i>	5
<b>Rubrica Sicurezza</b>				
1	Il Sole 24 Ore	29/04/2024	<i>Sicurezza: svolta per responsabilita', sanzioni e incentivi (G.Falasca)</i>	6
<b>Rubrica Ambiente</b>				
1	Italia Oggi Sette	29/04/2024	<i>13 mld per Transizione 5.0 (B.Pagamici)</i>	9
<b>Rubrica Economia</b>				
1	Affari&Finanza (La Repubblica)	29/04/2024	<i>Piccoli broker si alleano (G.Pons)</i>	11
1	L'Economia (Corriere della Sera)	29/04/2024	<i>Super Antitrust: la stretta sulle aziende (A.Baccaro)</i>	14
1	Il Sole 24 Ore	29/04/2024	<i>Cosi' la denatalita' taglia il futuro dell'Italia (M.Finizio)</i>	16
<b>Rubrica Energia</b>				
9	Corriere della Sera	29/04/2024	<i>Italia, addio carbone e si' al nucleare. La protesta anti G7 (F.Chiesa)</i>	21
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
12	Il Sole 24 Ore	29/04/2024	<i>Avvocati, redditi piu' alti ma calano gli iscritti (V.Maglione)</i>	22
<b>Rubrica Università e formazione</b>				
1	Il Sole 24 Ore	29/04/2024	<i>Istat, l'Italia resta sotto la media Ue nell'education (E.Bruno/C.Tucci)</i>	23
11	Il Sole 24 Ore	29/04/2024	<i>Dagli atenei 162 nuovi corsi: vincono salute, green e digitale (E.Bruno)</i>	25
<b>Rubrica Professionisti</b>				
12	Il Sole 24 Ore	29/04/2024	<i>I fatturati premiano chi si aggrega. Ma le societa' restano piccole (V.Uva)</i>	28

INUMERI

# In Italia gli ascensori più vecchi d'Europa e pochi per i disabili

Secondo le stime vivono in edifici senza impianti di sollevamento quasi 11,3 milioni di famiglie, ossia 25,9 milioni di persone

Raffaele Lorusso

**L'** Italia è ai primi posti nel mondo per numero di ascensori in rapporto alla popolazione. A questo primato se ne affianca un altro, tutt'altro che lusinghiero: gli impianti italiani sono i più obsoleti d'Europa.

Su poco più di un milione di macchine, infatti, 500mila hanno più di trent'anni. Nel resto del Continente, invece, l'età media degli impianti è di 25 anni. I dati, in chiaroscuro, sono stati raccolti dal Cresme in uno studio per Anie-AssoAscensori, l'associazione delle aziende di progettazione, installazione e manutenzione degli ascensori. Nel nostro Paese il comparto fa registrare numeri importanti, con un fatturato che nel 2022, ultimo dato disponibile, ha superato i 2,7 miliardi.

Su uno stock immobiliare complessivo di 12,54 milioni di edifici residenziali censiti, soltanto 617mila - il 4,9% - sono dotati di un ascensore. Il rapporto evidenzia, inoltre, che il patrimonio edilizio italiano è com-

pletivamente vetusto: meno del 10% degli edifici è stato costruito negli ultimi vent'anni, mentre più del 70% è stato realizzato prima del 1980. Esiste - ed è una questione da affrontare con urgenza - un problema di accessibilità. Incrociando i dati con quelli forniti dall'Istat sulla disabilità in Italia, il rapporto Cresme-Anie fornisce una stima del numero delle persone che vivono in una potenziale situazione di disagio a causa dell'assenza di ascensori. Molto dipende dalla tipologia degli edifici. Nel nostro Paese, infatti, c'è una prevalenza di stabili mono o bifamiliari in cui la presenza degli ascensori è ridotta.

Invece, gli edifici a più piani, spesso con più corpi scala, sono per lo più dotati di più di un impianto. Oltre ai più di 12 milioni di edifici residenziali, lo stock edilizio italiano comprende 470mila terziari non residenziali, per un totale di 13,01 milioni. Il 75% degli edifici residenziali - 9,4 milioni - è costituito da 1-2 unità abitative, con un numero di impianti modesto. Altri 2,5 milioni, il 20%, hanno da 3 a 8 unità abitative, con una presenza di ascensori che è

cresciuta di pari passo con le normative sull'accessibilità. Sono 600mila, poi, i palazzi con più di 9 unità abitative, pari al 5 per cento.


Ancor oggi è alto il numero di persone - disabili o con difficoltà motorie - che vivono in edifici privi di impianti di sollevamento. Negli edifici senza ascensore si stima che abitino quasi 11,3 milioni di famiglie pari a quasi 25,9 milioni di persone. Le persone che vivono in abitazioni dal secondo piano in su sono circa 20,7 milioni e di queste oltre 3,1 milioni (15,2 per cento) hanno difficoltà motorie, di cui oltre 1,7 milioni gravi. Anie AssoAscensori auspica politiche di sostegno, soprattutto di natura economica, per colmare il divario.

«Serve un piano nazionale di adeguamento degli edifici e un programma che favorisca le nuove installazioni per rendere le città inclusive, sicure, resilienti e sostenibili - spiega il presidente dell'Associazione, Angelo Fumagalli -. Sono importanti gli strumenti di cessione del credito e lo sconto in fattura per consentire alle famiglie meno abbienti di sfruttare il bonus per le barriere architettoniche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**ABITAZIONI ITALIANE E ASCENSORI**  
**LA FOTOGRAFIA DELLE ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI**

Su poco più di un milione di macchine complessive, 500 mila unità hanno oltre trent'anni. Nel resto del Continente europeo, invece, l'età media degli impianti è di 25 anni



# Appalti, ai lavoratori la paga dei contratti più rappresentativi

## Il trattamento economico

La legge di conversione del Dl 19/2024 precisa quali accordi considerare

Obbligo di pagare una retribuzione "conforme" ai minimi previsti dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi per tutti i soggetti presenti nella filiera degli appalti. Con una norma introdotta dal Dl 19/2024 e modificata in sede di conversione in legge, il legislatore introduce un principio importante: il costo del lavoro non può essere un elemento di concorrenza tra le imprese appaltatrici ma, piuttosto, deve derivare dall'applicazione di regole uniformi.

Questo principio si traduce nell'introduzione, nell'ambito degli appalti e dei subappalti di opere e servizi, del diritto dei lavoratori coinvolti a ricevere un trattamento economico e normativo complessivo che non sia inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi.

La norma riguarda tutti i lavoratori subordinati impiegati negli appalti,

senza distinzioni per tipologia contrattuale: si applica, quindi, anche ai lavoratori somministrati, a quelli a tempo determinato e a quelli operanti in regime di distacco.

Il rinvio ai contratti collettivi, modificato in sede di conversione in legge, ha natura selettiva: il trattamento economico e normativo da usare come parametro di riferimento, infatti, andrà ricercato all'interno di quei contratti individuati da tutte le norme di stampo lavoristico come parametro di riferimento necessari, quelli sottoscritti, anche a livello territoriale o aziendale, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (come recita l'articolo 51 del Dlgs 81/2015). È stato cancellato, quindi, il riferimento al contratto collettivo «maggiormente applicato», che aveva suscitato diversi dubbi interpretativi.

La norma contiene un ulteriore criterio di individuazione del contratto: deve essere quello «applicato nel settore e per la zona» dell'appalto.

Sono indicatori che in alcuni casi possono essere interpretabili (soprattutto il riferimento alla zona è suscettibile di letture divergenti e sembra più che altro scaturire da un refuso) ma, in

ogni caso, il principio che viene fissato è chiaro: non si possono cercare "scorciatoie" nella gestione del costo del lavoro, applicando retribuzioni fissate da contratti collettivi che non hanno niente a che fare con l'attività appaltata.

Da notare che la legge fissa questo criterio solo per il trattamento economico e normativo spettante al dipendente: questo vuol dire che ciascun datore di lavoro resta libero di applicare il contratto collettivo che ritiene più adeguato, pur dovendo integrare la retribuzione con un'indennità sufficiente a garantire il rispetto del parametro minimo fissato dal legislatore, ove necessario. Tale indennità, peraltro, sarà dovuta solo nel periodo di esecuzione dell'appalto o del subappalto: una volta cessate le relative attività, ciascun datore tornerà ad applicare il trattamento contrattualmente dovuto al personale, senza il vincolo aggiuntivo introdotto dal Dl 19/2024.

Con la legge di conversione è stato superato anche il dubbio sulla applicabilità del principio anche ai subappalti, che sono – ovviamente – a pieno titolo destinatari della stessa disciplina, non essendoci alcuna ragione logica e sistematica per adottare una regola diversa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LAVORO

## Sicurezza: svolta per responsabilità, sanzioni e incentivi

Giro di vite sulle sanzioni e regole più stringenti per appalti e subappalti per contrastare gli infortuni sul lavoro. Le disposizioni introdotte dal Dl 19/2024 (che contiene nuove misure per attuare il Pnrr), appena convertito in legge, riguardano sanzioni, responsabilità e incentivi.

**Giampiero Falasca** — a pag. 7

# Sicurezza sul lavoro: cambiano sanzioni, responsabilità, incentivi

**Il quadro.** In caso di appalto e distacco illecito viene reintrodotta la reclusione per un mese, sia per lo pseudo-appaltatore che per il committente

Pagina a cura di

**Giampiero Falasca**

Sanzioni più dure e regole più stringenti per rendere gli appalti più sicuri. Una delle misure individuate dal Governo per tentare di ridurre l'incidenza e la gravità degli infortuni sul lavoro consiste nell'inasprimento delle sanzioni e delle regole applicabili agli appalti e ai subappalti, quelle forme – indispensabili – di decentramento produttivo più utilizzate per realizzare e fornire opere e servizi complessi.

Le disposizioni introdotte dal Dl 19/2024 (che contiene nuove misure per l'attuazione del Pnrr), appena convertito in legge, sono di natura diversa: riguardano sanzioni, responsabilità e incentivi.

È stato innanzitutto rafforzato il regime sanzionatorio applicabile nel caso di appalto illecito (ma anche nel caso di distacco illecito), che si verifica quando l'appaltatore non è una vera impresa ma un semplice intermediario fittizio, che si limita a fornire la manodopera.

Per questa ipotesi, vengono reintrodotte alcune sanzioni penali che, negli ultimi due decenni, sono entrate e uscite più volte nel nostro ordi-

namiento. La riforma stabilisce la sanzione, ferme restando tutte le altre di natura amministrativa, dell'arresto per un mese o, in alternativa, dell'ammenda pari a 60 euro al giorno per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata in cui è avvenuta la prestazione.

Questa sanzione è applicata sia allo pseudo appaltatore sia al committente, e viene aggravata nel caso in cui l'illiceità dell'appalto ricada in una ipotesi di somministrazione fraudolenta, ipotesi che si verifica quando la fattispecie «è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore». Se si verifica questa aggravante, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di lavoro. Difficile capire quando ricorre il «dolo specifico» che fa scattare la fraudolenza: qualche utile indicazione si può trarre dalla circolare 3/2019 dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con la quale furono individuati una serie di elementi sintomatici come, ad esempio, il mancato rispetto degli imponibili contributivi, la violazione dei divieti

della somministrazione o delle regole sui distacchi transnazionali illeciti.

Ulteriori aggravanti determinano un aumento delle sanzioni: in caso di recidiva nel triennio per gli stessi illeciti, le ammende sono aumentate del 20%, con l'arresto fino a 18 mesi (l'ammenda viene sestuplicata quando è accertato lo sfruttamento di minori). In ogni caso, precisa la legge, le sanzioni non possono essere inferiori a 5 mila euro e superiori a 50 mila euro.

Appartengono al secondo gruppo di misure, quello che interviene sulle responsabilità, sia la norma che rafforza gli obblighi retributivi verso i lavoratori impiegati nell'appalto (si veda l'articolo in basso), sia la norma che, superando alcune incertezze giurisprudenziali, stabilisce che l'istituto della responsabilità solidale negli appalti trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell'appalto e del distacco illecito.

È stato rafforzato, negli appalti pubblici e privati in edilizia, l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Sempre in tema di responsabilità, va ricordata l'introduzione della co-

siddetta "patente" a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, un meccanismo di qualificazione e selezione delle imprese che sarà operativo dal 1° ottobre 2024. La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti e subisce decurtazioni variabili in base alla gravità della violazione commessa. Per lavorare nei

cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di sanzioni amministrative.

È stato infine rafforzato il collegamento tra Durc e incentivi, ed è prevista una «lista di conformità»: un elenco in cui sono inseriti i datori di lavoro che in seguito a ispezioni sono risultati immuni da irregolarità.

I datori di lavoro, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione, non saranno sottoposti a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento e le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Gli interventi

### SANZIONI

#### Regolarità contributiva

Il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è condizionato all'assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

#### Appalto e distacco illecito

Arresto per un mese o, in alternativa, ammenda pari a 60 euro al giorno per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata in cui è avvenuta la prestazione. Aggravante per la somministrazione fraudolenta

### RESPONSABILITÀ

#### Trattamento economico

C'è l'obbligo di attribuire ai lavoratori un trattamento

economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto

#### Responsabilità solidale

La responsabilità solidale retributiva e contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell'appalto e del distacco

#### "Patente" a crediti

Meccanismo di qualificazione e selezione delle imprese che operano nei cantieri. La patente è rilasciata con un punteggio

iniziale di 30 crediti e subisce delle decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione commessa.

#### Verifica della congruità

Il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva

### INCENTIVI

#### Lista di conformità

Se all'esito di accertamenti ispettivi non emergono violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive l'impresa, previo assenso, in un elenco informatico

2,9 mln  
I lavoratori in nero

#### In Italia

È la stima del numero totale dei lavoratori irregolari (231 mila nelle costruzioni)

267 mln  
Le risorse

#### Nel decreto 19/2024

Sono i fondi destinati alla sicurezza sul lavoro dal Df Pnrr nel triennio 2024-2026

1° ottobre  
Patente a punti

#### Decorrenza in autunno


È la data dalla quale sarà obbligatoria la patente a punti per operare nei cantieri



Si estende l'ambito di applicazione della solidarietà  
Lista di conformità per le imprese in regola



**Cantieri.** Imprese e autonomi dovranno avere una patente a punti



159329



# 13 mld per Transizione 5.0

*Un credito d'imposta fino al 45% degli investimenti necessari per innovazione, sostenibilità ed efficienza energetica delle imprese. Da utilizzare entro il 2025*

Con i 6,3 miliardi di euro messi a disposizione a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che si aggiungono ai 6,4 residui per la prosecuzione del Piano 4.0 fino al 2025 (per un totale di circa 13 miliardi), il governo punta a promuovere l'innovazione, la sostenibilità e l'efficienza energetica delle imprese. Come previsto dall'art. 38 del decreto legge 19/2024, però, l'accesso al credito d'imposta del 45% della spesa fino a 50 milioni di euro per investimenti ammissibili da realizzare nel 2024 e 2025 non sarà "automatico" come avveniva con il Piano 4.0. In altri termini, non sarà possibile gestire l'agevolazione 5.0 da parte dell'impresa come avviene per gli incentivi automatici compensandoli in "autonomia" nel modello F24.

Pagamici da pag. 4

Pagina a cura  
DI BRUNO PAGAMICI

**P**iatto ricco quello del Piano Transizione 5.0. Con i 6,3 miliardi di euro messi a disposizione a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che si aggiungono ai 6,4 residui per la prosecuzione del Piano 4.0 fino al 2025 (per un totale di circa 13 miliardi), il governo punta a promuovere l'innovazione, la sostenibilità e l'efficienza energetica delle imprese. Come previsto dall'art. 38 del dl 19/2024, però, l'accesso al credito d'imposta del 45% della spesa fino a 50 milioni di euro per investimenti ammissibili da realizzare nel 2024 e 2025 non sarà "automatico", come avveniva con il Piano 4.0. In altri termini, non sarà possibile gestire l'agevolazione 5.0 da parte dell'impresa come avviene per gli incentivi automatici compensandoli in "autonomia" nel modello F24. Il bonus sarà fruibile nel rispetto di determinati parametri e solo se verrà rispettata una precisa procedura burocratica che prevede la comunicazione preventiva del progetto di investimento al Gse (Gestore servizi energetici), il quale procederà poi a determinare il credito d'imposta utilizzabile fino al 31 dicembre 2025, con il coinvolgimento del ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) e dell'Agenzia delle entrate. Per ottenere il riconoscimento del bonus 5.0 l'impresa dovrà far asseverare da esperti il risparmio energetico raggiunto (rispetto

al periodo precedente l'avvio dell'investimento agevolato), di almeno il 3% della struttura produttiva o in alternativa di almeno il 5% dei processi produttivi interessati dall'agevolazione.

Limitazioni stringenti sono previste anche per le agevolazioni in materia di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e di formazione del personale finalizzata all'utilizzo delle nuove tecnologie. Per completare il mosaico della normativa di sostegno alla transizione green delle imprese mancano peraltro ancora i decreti attuativi per la piena operatività del bonus, molto attesa dagli operatori.

**Piano Transizione 5.0.** La misura premia i nuovi investimenti nel 2024 e 2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono sostanzialmente una riduzione dei consumi energetici a beneficio dell'ambiente e del clima. In particolare, è previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. A differenza del bonus per beni 4.0 nuovi (legge di bilancio 2021 e modifiche), il bonus 5.0 viene concesso a condizione che gli investimenti agevolabili siano effettuati nell'ambito di pro-

getti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

**Investimenti e risparmio energetico.** Il bonus 5.0 viene concesso a condizione che tramite gli investimenti agevolabili si conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Possono accedere al bonus 5.0 gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 e che sono "interconnessi", cioè gli stessi beni già previsti dal Piano 4.0.

Rientrano tra i beni strumentali immateriali (allegato B) ove specificamente previsti dal progetto di innovazione anche:

a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata o introducono meccanismi di efficienza energetica;

b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono inoltre agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali

all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente i seguenti prodotti:

- moduli fotovoltaici prodotti nell'Ue con un'efficienza a livello di modulo di almeno il 21,5%;

- moduli fotovoltaici con celle prodotti nell'Ue con un'efficienza a livello di cella di almeno il 23,5%;

- moduli prodotti nell'Ue composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella di almeno il 24,0%.

**Formazione del personale.** Rientrano nel bonus anche le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti connessi al progetto: le spese di viaggio, i materiali e le forniture attinenti al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota riferita al progetto, i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Tali spese sono agevolabili ove finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competen-

*Per innovazione, sostenibilità ed efficienza energetica sono stati resi disponibili 13 mld €*

## Investire sulla transizione green conviene. Grazie al bonus 5.0













































